

COMUNE DI CERMA

ASP DI Palermo - Servizio di Sanità Animale

ORDINANZA N. 15 DEL 28 FEB 2018Distretto di TENTINI INTERSENUMERO DI PROT. 300 DEL 29/01/2018

## IL SINDACO

Vista la nota del Servizio Veterinario del Distretto di TENTINI INTERSE dalla quale risulta che nell'allevamento sito in Contrada CAMPANA, cod. az. 028PA006 si sono verificati casi di TUBERCOLOSI BOVINA negli animali di cui è proprietario/detentore il Sig. PICERO CARMELA, nato a TENTINI IH. il 30/10/1947 residente a CERMA in Via GRANSCI n. 32

Visto l'esito degli accertamenti diagnostici del 29/01/2018 su n. 12 animali, di cui n. 1 risultati infetti;

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell'8.02.1954;

Visto il Decreto n° 592 del 15.12.1995 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale di eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina;

Visti i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali

Visto il D.A. n. 6395 del 13/10/05 con il quale è stata disposta la identificazione elettronica dei bovini facenti parte degli allevamenti infetti;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 28 maggio 2015- Misure straordinarie in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica;

Vista la circolare prof. n. 0028052 del 06.11.2015 - Dir.Gen. Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari- del Ministero della Salute- in merito alla O.M. della Salute 28.05.2015

Visto il D.A. n° 2090 del 06.11.2013 - Misure straordinarie in materia di tubercolosi, Leucosi e brucellosi bovina e ovicaprina;

Visto il DPR 317/96 concernente la istituzione dell'anagrafe delle specie zootecniche;

Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina

Visto il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina

Visto il Reg. CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

Visto il Reg. CEE 852/04, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull'igiene dei prodotti alimentari

Visto il Reg. CE 853/04, e successive modifiche e integrazioni, recante norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale

Visto il Reg. CE 852/04, e successive modifiche e integrazioni, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale

Visto il Reg. CE 1069 del 21/10/09, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Vista la Legge 833/78;

Visti i D.L.vi 502/92 e 517/93

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994

Considerata la necessità, più volte ribadita dalle disposizioni dell'Assessorato Reg.le della Salute, di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini;

Ritenuto che al fine di accelerare l'attività di eradicazione della tubercolosi è necessario procedere ad un rapido abbattimento dei capi risultati infetti alla malattia e al frequente riconrollo da parte del Servizio Veterinario degli allevamenti sede di focolaio

## ORDINA

al Sig. Piero Cardesa generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dai Veterinari Dirigenti di questa ASP, di adempiere e rispettare quanto segue:

- 1) i bovini riscontrati infetti di tubercolosi bovina presso l'allevamento sopraindicato e identificati come da mod. 2/33 relativo alla prova del 26/01/2018, nonché alle prove successive previste dal piano di risanamento, sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere isolati e tenuti separati dai capi sani;
- 2) i bovini infetti devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della Marca auricolare ufficiale e devono essere abbattuti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 gg dalla data di notifica dei capi infetti da parte del Servizio Veterinario;
- 3) tutti i bovini dell'azienda sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale; è vietato qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione da rilasciare a cura del Servizio Veterinario ai sensi del D.P.R. 320/54;
- 4) i passaporti e le cedole identificative dei bovini, previste dal DPR 317/96 e dal Reg. Cee 1760/00, devono essere consegnati al Servizio Veterinario e posti sotto sequestro presso l'ufficio Veterinario del Distretto di Termini I; tali passaporti e cedole saranno riconsegnati all'allevatore solo per accompagnare i bovini destinati alla immediata macellazione;
- 5) la disinfezione di locali e attrezzature;
- 6) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi;
- 7) il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti e dei visceri degli animali morti o comunque non destinati al consumo umano ai sensi del regolamento del Reg. CE 1069/09;
- 8) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno cinque mesi prima dell'uso, parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
- 9) il divieto della monta naturale;
- 10) la mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o dubbi;
- 11) il latte degli animali che non presentano una reazione positiva alla tubercolosi può essere utilizzato previa autorizzazione del Servizio di Igiene degli allevamenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo a condizione che: a) sia posto in appositi contenitori separati identificati con contrassegni b) sia conferito separatamente ad uno stabilimento dotato di attrezzatura idonea al trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi;
- 12) la rimozione dall'allevamento del latte di animali sani in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, è utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo delle autorità competenti. Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;
- 13) i vitelli nati da madri infette devono essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle opportune prove diagnostiche previste all'allegato I del D.M.592/95 al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia;
- 14) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;
- 15) l'attestato di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, rilasciato in data \_\_\_\_\_, è revocato - sospeso;

Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig. Piero Cardesa il quale osserverà le istruzioni scritte, impartite in data 29/01/2018 dal Servizio Veterinario, in base all' art. 9 del D.P.R. 320/54.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tar competente per territorio entro il termine massimo di 60 gg dalla data di notifica del presente atto. La presentazione di eventuale ricorso non ha comunque effetto sospensivo.

Il Servizio Veterinario dell'ASP di Palermo e, ove richiesto, gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

IL VETERINARIO DIRIGENTE  
  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
PALERMO  


IL SINDACO  
IL SINDACO  
